



MUNICIPALITA' DI MESTRE CENTRO
IL DIRIGENTE

Rep. n. 238 del 17-05-2011

Oggetto: ORDINANZA – Divieto di sosta, sul lato dei civici pari, in via Delle Poste Nuove a Mestre.

IL DIRIGENTE

Considerato che la via è a fondo chiuso e quindi necessita garantire il doppio senso di circolazione nonché il transito sicuro dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Considerata la conformazione stradale della via dove sul lato sud sussistono in continuità tutta una serie di passi carrai, mentre il lato nord ne risulta praticamente privo;

Vista la dichiarazione della Direzione Patrimonio del Comune di Venezia nella quale si ribadisce che il tratto terminale della via è in piena proprietà del Comune di Venezia, mentre il primo tratto in accesso da viale Garibaldi costituisce "accesso funzionale a sede istituzionale pubblica e pertanto assoggettabile all'uso pubblico" anche per la presenza dell' istituto scolastico;

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario istituire il divieto di sosta 0-24 con rimozione del veicolo, sul lato sud della via, dall'intersezione con Viale Garibaldi fino al civico 4 e dal civico 6 alla fine della via Delle Poste Nuove.

- Visto l'art.107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto l'art.17 paragrafo "I" capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- Visti gli art.5,6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992" Nuovo Codice della Strada".

ORDINA

L'istituzione, in via Delle Poste Nuove, del divieto di sosta 0-24 con rimozione del veicolo sul lato sud, corrispondente ai civici pari, dall'intersezione con Viale Garibaldi fino al civico 4 e dal civico 6 alla fine della via Delle Poste Nuove.

PRESCRIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza integra e modifica ogni altra eventuale precedente disposizione in merito alla regolamentazione della sosta in via Delle Poste Nuove.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

La presente ordinanza sarà altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si

avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministro Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

Il dirigente

Arch. Anastassia Koulou

